

ARTICOLO 15 Rinuncia alla concessione

1. La domanda di rinuncia alla concessione dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Mod. «D8» *“formato cartaceo”* compilato in tutte le sue parti, trasmessa attraverso lo Sportello telematico SUA - a pena di inammissibilità - e corredata con la documentazione indicata nell'[Allegato n. 9](#).
2. Detto modello prevede l'impegno del concessionario a sgomberare la zona occupata - riconsegnandola in pristino stato entro il termine indicato dallo stesso - laddove l'Amministrazione non ritenga di voler acquisire le opere realizzate al Pubblico Demanio Marittimo.
3. Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza. Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'Articolo 84 Cod. Nav.
Alternativamente l'AdSP potrà rivalersi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione; vendita che l'AdSP andrà ad eseguire, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autorità potrà imporre il rimborso.
4. Resta fermo ed impregiudicato l'obbligo del concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi portuali e, comunque, per l'intera annualità ancorché lo sgombero avvenga prima dello scadere dell'annualità medesima.
5. L'AdSP si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione e/o informazioni integrative per ogni valutazione di competenza.